

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1706-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 gennaio 1982
(V. Stampato n. 2988)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Sanità

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 gennaio 1982*

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore FORMA)

20 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario.

Per quanto riguarda l'articolo 1 la Commissione, preso atto delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, richiama la necessità e l'urgenza di una norma che regoli definitivamente la materia.

Essa rileva la necessità di distinguere chiaramente l'attività di omologazione dei prodotti industriali da quella di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, confermata anche dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La Commissione rileva come, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il decreto-legge in esame renda difficile e dispendioso l'impiego, da parte dell'amministrazione centrale, del personale idoneo per l'omologazione di prodotti industriali, specie per quanto riguarda gli indispensabili interventi periferici.

La Commissione fa voti perchè si provveda urgentemente, anche in via transitoria, ad evitare conseguenze dannose sulla tempestività e qualità del servizio, da cui potrebbero discendere danni gravissimi per la produzione e l'esportazione.

Nulla v'è da osservare per quanto riguarda l'articolo 2.

La Commissione chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le parole " alle amministrazioni che dovranno ", di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, sono sostituite dalle seguenti: " alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all'Amministrazione da questa delegata ".

Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, ed agli articoli 107 e 108 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, è iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro. La correlativa spesa è iscritta in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, relativo al trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC e all'etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi.

Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 660, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1981.

Trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC ed etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE

TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

È fissato al 1° febbraio 1982 il termine per l'effettivo esercizio da parte delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro delle funzioni trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attualmente svolte dall'Ente nazionale prevenzione infortuni (ENPI), dall'Associazione nazionale controllo combustione (ANCC) e dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le parole « alle amministrazioni che dovranno », di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, nel testo modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1981, n. 332, sono sostituite dalle seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all'Amministrazione da questa delegata ».

Il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe previste in base all'articolo 4 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, ed agli articoli 107 e 108 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, è iscritto in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro. La correlativa spesa è iscritta in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il termine del 30 giugno 1981 di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 169, è prorogato al 31 gennaio 1982; il termine del 31 dicembre 1981 di cui al quarto comma dello stesso articolo 1 è fissato al 30 giugno 1982.

ARTICOLO 2.

In attesa delle norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la etichettatura e la presentazione dei prodotti

Trasferimento delle funzioni svolte dall'ENPI e dall'ANCC ed
etichettatura di prodotti alimentari secondo la direttiva CEE

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

ARTICOLO 2.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità, è consentita l'importazione in Italia e la circolazione sul territorio nazionale dei prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di etichettatura contenute nella direttiva stessa.

Il termine di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sospeso fino al recepimento delle direttive comunitarie e comunque non oltre il 31 marzo 1982.

ARTICOLO 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 18 settembre 1981, n. 518.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORÀ — ALTISSIMO
— DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

ARTICOLO 3.

Identico.